

COPIA



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione n° 11
in data 12-03-2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta

Oggetto: Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari.

L'anno duemilaventiquattro, addì dodici del mese di **marzo** alle ore 17:45, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito presso la Sala Riunioni dell'immobile ex sede di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sito in via Zannier n. 9, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

SIDRAN NATALE	Presente	STROMENDO FABIO	Presente
PERISSINOTTO GIUSEPPE	Presente	BIZZARRO MARCO	Presente
DRIGO GIULIA	Presente	AMBROSIO ANNAMARIA	Presente
VENDRAME RENATA	Presente	MORETTO VALERIA	Presente
ONGARETTO NICOLA	Presente	INNOCENTE ALVISE	Assente
ANASTASIA PAOLO	Presente	ZOCCOLAN ANGELICA	Presente
MAYER PIERPAOLA	Presente		

	Presenti	Assenti
Totale:	12	1

Partecipa alla riunione la dott.ssa Plozzer Tamara Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ONGARETTO NICOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Nomina scrutatori i consiglieri:

DRIGO GIULIA
VENDRAME RENATA
ZOCCOLAN ANGELICA

Oggetto: modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari.

Il Consiglio Comunale

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n. 22 del 30.03.2017, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2021 ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari e approvazione riduzioni della Tari";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2023 ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari";

Vista la Delibera di Assemblea di Bacino n. 16 del 28.11.2023 ad oggetto "Indirizzi sul Regolamento Tarip e Tari e sul passaggio al sistema di tariffazione puntuale dal 2024"

Vista la comunicazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente prot.n. 1098/2023 del 01.12.2023 ad oggetto: "Indirizzi sul Regolamento Tarip e Tari e sul passaggio al sistema di tariffazione puntuale dal 2024- deliberazione Assemblea di Bacino n. 16 del 28 novembre 2023", nostro protocollo n. 10866/01.12.2023;

Dato atto che la nota sopra richiamata indicava che, in esecuzione di detta deliberazione si condivideva con i Comuni TARI ed i Comuni TARIP di recepire il termine di scadenza del 30 aprile 2023 o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022 in luogo del 31 gennaio 2023 nell'adeguamento dei Regolamenti Tariffari TARIP e nei Regolamenti Tributarî TARI per la gestione dei rifiuti urbani, introducendo così un periodo filtro per la rendicontazione relativa all'anno 2022 nel caso di:

- Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico;
- Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani;

così indicando nel regolamento:

"Il termine di scadenza indicato al 31 gennaio per la rendicontazione della fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per avvio a recupero di tutti i rifiuti simili da esse prodotti e per l'avvio a riciclo di parte di essi, nel primo anno di avvio della rendicontazione per l'anno precedente, ovvero il 2022, viene rinviato al 30 aprile 2023 o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022";

Esaminata pertanto la proposta di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) come segue:

Art. 65 – Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

(inserimento articolo 65-bis – Termini di scadenza per la rendicontazione)

"Il termine di scadenza indicato al 31 gennaio per la rendicontazione della fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per avvio a recupero di tutti i rifiuti simili da esse prodotti e per l'avvio a riciclo di parte di essi, nel primo anno di avvio della rendicontazione per l'anno precedente, ovvero il 2022, viene rinviato al 30 aprile 2023 o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022";

Esaminate altresì le proposte di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) come segue:

Art. 6 – IMPORTI MINIMI

(integralmente sostituito – vedi allegato)

Art. 59 – VERSAMENTI

(integralmente sostituito – vedi allegato)

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'adeguamento del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n. 22 del 30.03.2017, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Sentita l'illustrazione dell'argomento e gli interventi che ne sono seguiti riportati su supporto informatico conservato agli atti;

Acquisiti agli atti:

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 9/08.03.2024);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione in forma palese:

consiglieri presenti: 12

voti favorevoli: 12

voti contrari: -

consiglieri astenuti: -

delibera

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di approvare le proposte di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) come segue:

Art. 65 – Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

(inserimento articolo 65-bis – Termini di scadenza per la rendicontazione)

“Il termine di scadenza indicato al 31 gennaio per la rendicontazione della fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per avvio a recupero di tutti i rifiuti simili da esse prodotti e per l'avvio a riciclo di parte di essi, nel primo anno di avvio della rendicontazione per l'anno precedente, ovvero il 2022, viene rinviato al 30 aprile 2023 o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022”;

Art. 6 – IMPORTI MINIMI

(integralmente sostituito – vedi allegato)

Art. 59 – VERSAMENTI

(integralmente sostituito – vedi allegato)

2. di dare atto che le suddette modifiche al regolamento entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2024;
3. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento suddetto continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
4. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Infine il Consiglio, con separata votazione che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti: 12

voti favorevoli: 12

voti contrari: -

consiglieri astenuti: -

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ONGARETTO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio ile vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dragonetti Filomena

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Procedimento
Dragonetti Filomena

Fossalta di Portogruaro, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il 31-03-2024

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Plozzer Tamara

Regolamento Tari Comune di Fossalta di Portogruaro	Proposte di modifica
Art. 59 – VERSAMENTI 1. Il versamento dell'imposta è consentito di norma in almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. Per il solo 2014 il versamento dell'imposta è fissato in due rate scadenti rispettivamente al 30.9.2014 e al 30.11.2014 anche al fine di evitare coincidenze con alte scadenze tributarie. In alternativa è ammesso il pagamento in un'unica soluzione. 2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo di modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. 3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.	Art. 59 – VERSAMENTI 1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, che contiene norme in materia di riscossione della TARI, e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225 che dispone interventi a tutela del pubblico denaro 2. Il comune o il soggetto affidatario del servizio di riscossione della TARI provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC 3. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in almeno due rate. Le scadenze delle rate sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI. Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. 4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Funzionario Responsabile provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi nella misura prevista dal precedente art. 9 comma 11. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.
Art. 6 – IMPORTI MINIMI 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00. 2. Il limite previsto dal comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare annuo complessivo del debito tributario.	Art. 6 – IMPORTI MINIMI 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 12,00 (dodici/00). 2. Il limite previsto dal comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare annuo complessivo del debito tributario.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in ipotesi di ravvedimento operoso. 4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad 12,00 (dodici) euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 5. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata non sia superiore a € 5,00.	3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in ipotesi di ravvedimento operoso. 4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore a € 12,00 (dodici/00), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 5. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata non sia superiore a € 12,00 (dodici/00).
---	---